



C O M U N E D I O M E

Provincia di Brescia

ORIGINALE

G.C.

Numero: 71

Data : 05/11/2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Delibera del 05/11/2018 Numero 71

OGGETTO: REVISIONE BIENNALE DELLE SEDI DI FARMACIA – ESERCIZIO 2018

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **cinque** del mese di **Novembre** alle ore **19:20**, nella sala delle adunanze, in seguito a convocazione ai sensi dell'art. 36, comma 2, dello Statuto Comunale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone:

NOME	FUNZIONE	PRESENZA
FILIPPI AURELIO	Sindaco	X
PELI SIMONE	VICESINDACO E ASSESSORE	X
PRATI ALESSANDRO	ASSESSORE	X
PATELLI LAURA	ASSESSORE	
BARBI ANNALISA	ASSESSORE	X

Totale presenti : 4

Totale assenti : 1

Presiede la seduta il sig. **Filippi dott. Aurelio**, in qualità di **Sindaco**.

Partecipa il **Segretario Comunale Vitali dott. Giuseppe**, che si avvale della collaborazione del personale degli uffici ai fini della redazione del seguente verbale.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- l'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e smi (TUEL);

PREMESSO CHE:

- l'art. 2 della legge 2 aprile 1968 n. 475 (come modificata dal DL 24 gennaio 2012 n. 1 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24 marzo 2012), prevede che "il numero di farmacie spettanti a ciascun comune [sia] sottoposto a revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune, pubblicate dall'Istituto nazionale di statistica";
- dopo la riforma del 2012, è prevista la concessione d'una autorizzazione all'esercizio del servizio di farmacia ogni 3.300 abitanti;
- inoltre, qualora "il resto" di popolazione eccedente sia superiore al 50% del parametro di 3.300 abitanti, quindi se il resto supera le 1.650 unità, è consentita l'apertura d'una ulteriore farmacia (art. 1 legge 475/1968);
- l'articolo 2, della legge 475/1968, non concede margini di discrezionalità: "ogni comune deve avere un numero di farmacie in rapporto a quanto disposto dall'articolo 1"; quindi, una farmacia ogni 3.300, più un'altra nel caso di "resto" superiore a 1.650;
- allo scopo di assicurare una maggiore accessibilità al servizio, "favorire l'accesso alla titolarità delle farmacie da parte di un più ampio numero di aspiranti, nonché favorire le procedure per l'apertura di nuove sedi farmaceutiche garantendo al contempo una più capillare presenza sul territorio del servizio" (art. 11 del DL 1/2012), in ogni comune deve essere prevista: una farmacia ogni 3.300 abitanti; una ulteriore farmacia qualora il "resto" dei residenti sia superiore alle 1.650 unità.

CONSIDERATO CHE:

- le decisioni dei Giudici amministrativi, successive alla riforma del 2012, rappresentano un insostituibile supporto giuridico per l'elaborazione del provvedimento di revisione periodica imposto dall'art. 2 della legge 475/1968;
- il Consiglio di Stato ha enucleato una serie di principi di base per l'applicazione delle disposizioni introdotte dal DL 1/2012 e dalla legge di conversione:
 - 1- la revisione biennale è obbligatoria;
 - 2- i criteri numerici non concedono discrezionalità;
 - 3- la competenza esclusiva è del comune;
 - 4- all'interno del comune, provvede la giunta;
 - 5- il comune ha la facoltà di approvare, in sede di revisione, uno strumento di programmazione delle farmacie che può denominare "pianta organica", come in passato;

1- La revisione periodica è obbligatoria:

la Terza Sezione del Consiglio di Stato, il 12 gennaio 2017 con la sentenza n. 652, ha ribadito l'obbligatorietà del procedimento:

"[...] il provvedimento di revisione della pianta organica costituisce atto vincolato (art. 11 comma 1 del D.L. n. 1/2012) e deve essere eseguito nell'anno pari sulla base della popolazione residente nel comune nell'anno dispari che lo precede [...]".

Quindi, l'applicazione dell'art. 2 della legge 475/1968 è obbligatoria, per quanto concerne i termini per provvedere (entro dicembre degli anni pari) e vincolata riguardo ai contenuti (una farmacia ogni 3.300 abitanti, oltre al "resto").

2- L'applicazione dei criteri numerici non lascia margini di discrezionalità:

il 2 febbraio 2015, sempre la Terza Sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 528, ha stabilito che non sussiste alcun margine di discrezionalità nell'applicazione dei rigidi parametri matematici di quantificazione del numero delle farmacie. Considerate le finalità della riforma del 2012 (maggiore accessibilità al servizio, accesso alle farmacie da parte di un più ampio numero di aspiranti, apertura di nuove sedi), i Giudici amministrativi hanno stabilito che:

il comune che proceda alla rideterminazione del numero di farmacie, secondo l'art. 2 della legge 475/1968, non deve motivare l'individuazione di una nuova farmacia applicando il criterio del "resto";

al contrario, il comune deve adeguatamente motivare la decisione di non individuare l'ulteriore zona di farmacia, in presenza di un resto di oltre 1.650 residenti, dato che la decisione sarebbe in palese contrasto con i principi della riforma del 2012.

Vige il principio generale per cui "è riconosciuto ad ogni cittadino [...] il diritto di libera scelta della farmacia" (art. 15 della legge 475/1968). Ne consegue che ogni farmacia è al servizio della generalità dei cittadini. Quindi, concludono i Giudici amministrativi, la nuova farmacia non è di certo al servizio dei soli residenti che compongono il "resto".

3- La competenza è del comune:

nelle sentenze 9 dicembre 2015 n. 5607 e 27 ottobre 2016 n. 4525, la Terza Sezione del Consiglio di Stato ha esaminato in modo approfondito la questione della competenza a provvedere. Le disposizioni legislative vigenti prima dell'entrata in vigore DL 1/2012 assegnavano alle Regioni la competenza su formazione e revisione della pianta organica delle farmacie, concorsi per l'assegnazione delle sedi, vigilanza sul servizio, ecc. Il nuovo quadro normativo, prodotto dall'art. 11 comma 1 del D.L. 1/2012, risulta fortemente mutato. Il provvedimento di programmazione delle sedi di farmacia, oggi, non è più un atto di natura "complessa" che si perfeziona solo con l'intervento di un ente sovracomunale (la Regione ovvero la Provincia, o altro, a seconda delle legislazioni regionali), "bensì è un atto di esclusiva competenza del Comune". Il DL 1/2012 ha modificato "la previgente disciplina, quanto alla fase ordinaria di istituzione di nuove sedi farmaceutiche, affermando a chiare lettere che la pianificazione delle sedi è oggi atto esclusivamente comunale".

4- Il provvedimento è della giunta:

Sempre la Terza Sezione, con le sentenze 9 dicembre 2015 n. 5607, 27 ottobre 2016 n. 4525 e 12 gennaio 2017 n. 652, ha chiarito che il provvedimento, di esclusiva competenza del comune, è assunto dalla giunta "secondo ripetute decisioni di questa Sezione": sia "nella prima applicazione del DL 1/2012", sia "nelle future revisioni periodiche".

5- Il comune può ancora approvare uno strumento di programmazione denominato "pianta organica":

secondo il Consiglio di Stato, "benché la legge non preveda più, espressamente, un atto tipico denominato *pianta organica*, resta affidata alla competenza del comune la formazione di uno strumento pianificatorio che sostanzialmente, per finalità, contenuti, criteri ispiratori, ed effetti corrisponde alla vecchia *pianta organica* e che niente vieta di chiamare con lo stesso nome" (Consiglio di Stato, Terza Sezione, 27 ottobre 2016 n. 4525, 9 dicembre 2015 n. 5607, 12 gennaio 2017 n. 652).

ACCERTATO CHE:

- le sedi di farmacia aggiuntive normate dall'art. 1-bis della legge, rimangono di competenza delle Regioni e delle Provincie autonome e, pertanto, non sono oggetto di "revisione";
- l'art. 1-bis, infatti, stabilisce che:
- "in aggiunta alle sedi farmaceutiche spettanti in base al criterio di cui all'art. 1 ed entro il limite del 5 per cento delle sedi, comprese le nuove", regioni e province autonome, sentita l'azienda sanitaria locale, hanno la facoltà di istituire una ulteriore farmacia:

- nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili, nelle stazioni marittime e nelle aree di servizio autostradali ad alta intensità di traffico, dotate di servizi alberghieri o di ristorazione, purché non sia già aperta una farmacia a meno di 400 metri;
- nei centri commerciali e nelle grandi strutture con superficie di vendita superiore a 10.000 metri quadrati, purché non esista già una farmacia a meno di 1.500 metri.

PREMESSO che:

- 1) Sul territorio del Comune di Ome è presente **n. 1 farmacia dal 1968 ininterrottamente**;
- 2) La popolazione del Comune di Ome al **31/12/2017** era pari a n. **3.219**;

DATO ATTO CHE la differenza **3.219 – 3.300 = – 81** determina un resto inferiore al parametro **1.650** (50% di 3.300), pertanto non devono essere istituite ulteriori sedi di farmacia;

ATTESTATO che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i prescritti pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile (articolo 49 del TUEL);

TUTTO ciò premesso, con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

1. DI APPROVARE i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. DI APPROVARE la revisione **2018** delle sedi di farmacia del territorio come compiutamente e dettagliatamente riportata in narrativa;
3. DI DARE ATTO che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i prescritti pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile (articolo 49 del TUEL).
4. DI DARE ATTO CHE il Segretario comunale attesta la conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, Statuto e Regolamenti;
5. DI TRASMETTERE la presente deliberazione in elenco, ai capigruppo consiliari a norma dell'art. 125 T.U. D.Lgs. n. 237/2000;
6. DI DARE INFINE ATTO, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale - sezione di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il verbale è stato letto, firmato e sottoscritto ai sensi dell'art. 36, comma 9, dello Statuto Comunale.

Il Sindaco
Filippi Dott. Aurelio

Il Segretario Comunale
Vitali Dott. Giuseppe

QUESTA DELIBERA:

E' stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line per 15 gg. Consecutivi (art. 124 T.U 18/08/2000, N. 267).

Viene comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiliari art. 125 del T.U: D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Ome, addì

Il Segretario Comunale
Vitali Dott. Giuseppe

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ___:

Decorso dieci giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio comunale, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000.

Ome, li

Il Segretario Comunale
Vitali Dott. Giuseppe



COMUNE DI OME

Provincia di Brescia

OGGETTO: REVISIONE BIENNALE DELLE SEDI DI FARMACIA – ESERCIZIO 2018

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla proposta in oggetto, si esprime il seguente parere:

Favorevole.

Ome, 05/11/2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA AA.GG.
f.to Vitali dr. Giuseppe

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla proposta in oggetto, si esprime il seguente parere:

Favorevole.

Ome, 05/11/2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
f.to Ongaro Donatella

Si dà atto che la proposta di deliberazione specificata in oggetto non comporta la necessità di rilascio del parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000.

Ome,

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
Ongaro Donatella